

Regolamento di modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione per l'installazione di reti destinate alla prevenzione dei danni arrecati dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*), in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) emanato con decreto del Presidente della Regione 19 gennaio 2024, n. 7, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 5 del 31 gennaio 2024.

Articolo 1 modifica all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7/2024

Articolo 2 modifica all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7/2024

Articolo 3 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 7/2024

Articolo 4 entrata in vigore

Articolo 1 modifica all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7/2024

1. All'Art. 3 (definizioni) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

m) comuni gravemente danneggiati: comuni coinvolti da fenomeni avversi con effetti estremi, individuati con deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 2 modifica all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 7/2024

1. Al comma 1, dell'Art. 5 (costi ammissibili e costi non ammissibili), dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

a bis): la sostituzione delle reti nei comuni gravemente danneggiati;

Articolo 3 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 7/2024

1. L'art. 6 (costo minimo e massimo, intensità di contributo) è sostituito dal seguente:

Art. 6 costo minimo e massimo, intensità di contributo

1. Il costo minimo per singola domanda di contributo è pari a 1.250,00 euro.
2. Il costo massimo ammissibile è il seguente:
  - a) 15.000,00 euro/ha per la soluzione monofilare;
  - b) 20.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente non installata;
  - c) 20.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata nei comuni gravemente danneggiati;
  - d) 5.000,00 euro/ha per la soluzione monoblocco con rete antigrandine precedentemente installata nei comuni diversi da quelli gravemente danneggiati;

- e) 3.500,00 euro/ha per interventi migliorativi su soluzioni monoblocco preesistenti o di nuova realizzazione finalizzati a perfezionare la sigillatura degli impianti.
- 3. Il costo massimo ammissibile per singola impresa è pari a 200.000,00 euro.
- 4. Il contributo, in percentuale del costo ritenuto ammissibile, è concesso in conto capitale nella misura del:
  - a) 80 per cento nel caso di investimenti da parte di giovani agricoltori, così come definiti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022 (Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti);
  - b) 65 per cento negli altri casi.

#### Articolo 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE